



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

Decreto di adozione del Piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alle navi da pesca nazionali operanti nell'ambito dell'accordo tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania di cui al Regolamento (CE) n. 1801 del Consiglio del 30 novembre 2006.

Considerato che l'art. 21, lettera a), punto iii, del Regolamento (CE) n. 1198/06, del Consiglio del 27 luglio 2006 che prevede il sostegno agli armatori e agli imbarcati, nel caso di mancato rinnovo o riduzione delle capacità di pesca lo Stato membro adottati, entro sei mesi dalla data della notifica da parte della Commissione, un piano di adeguamento dello sforzo di pesca per i pescherecci ed i pescatori coinvolti;

Considerato che l'art. 22, comma 3, secondo capoverso, del Regolamento (CE) n. 1198/06, del Consiglio del 27 luglio 2006, stabilisce che nei suddetti casi di mancato rinnovo o riduzione delle capacità di pesca lo Stato membro adottati, entro sei mesi dalla data della notifica da parte della Commissione, un piano di adeguamento dello sforzo di pesca per i pescherecci ed i pescatori coinvolti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/06, del Consiglio del 27 luglio 2006 che all'art 24, comma 1, lettera iv), prevede la possibilità di concedere indennità

per l'arresto temporaneo delle attività ad armatori e a marittimi imbarcati su navi da pesca comunitarie commisurate al danno realmente subito, in caso di riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o altra intesa, per un periodo massimo di sei mesi prorogabili di altri sei mesi, per l'intero periodo 2007-2013;

Visto il Programma Operativo FEP per il settore pesca in Italia, approvato dalla Commissione europea in data 19 dicembre 2007, che al punto 6.2.1 (Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria) prevede la possibilità di predisporre uno specifico piano di adeguamento in presenza di una sostanziale riduzione delle possibilità di pesca nel quadro di un Accordo internazionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di adottare un piano di adeguamento dello sforzo di pesca in conseguenza della riduzione delle possibilità di pesca a carico delle navi italiane e relativi equipaggi operanti nella Repubblica Islamica di Mauritania;

DECRETA
Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, secondo capoverso del Regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, è adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca, allegato 1, relativo alle navi da pesca nazionali operanti nell'ambito dell'accordo tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania di cui al Regolamento (CE) n. 1801 del Consiglio del 30 novembre 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8/8/2008

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

***Piano di adeguamento
dello sforzo di pesca, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1198/06, del
Consiglio del 27 luglio 2006 di cui all'art 21, lettera a) punto iii), relativo
ai pescherecci italiani che operano nelle acque della Mauritania in base
all'Accordo previsto dal Regolamento (CE) 1801 del Consiglio del 30
novembre 2006.***

L'Accordo di partenariato sulla pesca concluso tra l'Unione europea e la Mauritania e recepito dal regolamento (CE) n. 1801 del Consiglio del 30 novembre 2006, riguarda il periodo che va dal 1 agosto 2006 al 31 luglio 2012 e consente ad un numero ben individuato di pescherecci dei paesi comunitari di pescare nelle acque della Mauritania, previo versamento di un canone a carico degli armatori.

In particolare, l'Italia fruisce delle possibilità previste dall'Accordo relativamente alla pesca dei crostacei e dei cefalopodi.

Nel quadro dell'Accordo, sono attive n. 7 navi da pesca italiane, per un totale di 3.151 GT, di cui n. 6 appartenenti alla categoria 1, per 2.743 GT (pesca di crostacei ad eccezione delle aragoste) e n. 1 afferenti la categoria 5 (pesca di cefalopodi) per 408 GT.

Le Autorità di governo della Mauritania, a partire dal 2005, hanno reiteratamente stabilito periodi di fermo obbligatorio supplementare delle attività di pesca, rispetto a quello contemplato nell'Accordo stipulato con l'Unione europea, ampliandone nel tempo la durata sino agli attuali due mesi consecutivi, definiti nell'ambito del Protocollo di rinnovo siglato il 21 luglio 2006.

Tali provvedimenti, che le autorità della Mauritania hanno adottato come misura di conservazione delle risorse, determinano però negative ripercussioni per le navi da pesca italiane - e relativi equipaggi - abilitati ad operare nelle acque dello stato africano in base al citato Accordo con l'Unione europea, che rendono necessari interventi compensativi.

Ciò premesso:

- attesa la natura ripetitiva ed estensiva delle misure di impedimento delle attività di pesca, messe in atto dal Governo della Mauritania, soprattutto per fronteggiare la riduzione di taglia media dei cefalopodi, e più in generale finalizzate alla conservazione dei locali stock ittici;
- considerando che le stesse misure preannunciano il perdurare di una prevedibile situazione di sempre maggiore riduzione delle possibilità di pesca in tali acque,

occorre prevedere la possibilità di un conseguente adeguamento della flotta peschereccia nazionale, ivi operante in base all'Accordo di pesca, predisponendo misure di incentivazione verso la riduzione dello sforzo di pesca nell'ambito di uno specifico Piano di adeguamento, così come previsto dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006) e dal correlato Programma Operativo FEP per il settore della pesca in Italia, approvato dalla Commissione europea il 19 dicembre 2007.

Stante il perdurare della situazione non congiunturale di riduzione delle possibilità di pesca decisa dal Governo della Mauritania, si prevedono le seguenti misure di adeguamento della flotta da pesca da parte delle unità nazionali ivi operanti:

1. Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

Nei casi di interruzione temporanea delle attività di pesca disposti dall'Amministrazione nazionale o dalla preposta autorità della Mauritania, per un massimo di 12 mesi nell'intero periodo di durata dell'Accordo (3 luglio 2012), sono corrisposti i seguenti indennizzi commisurati ai costi fissi di gestione, al mancato guadagno nei mesi di arresto temporaneo, agli stipendi corrisposti ai membri d'equipaggio:

Tabella armatori

Categoria per classi di tonn. in GT	Importo massimo x nave x giorno in €
50 < 100	6,75/GT + 99,37
100 < 250	5,90/GT + 154,57
250 < 500	4,85/GT + 292,58
500 < 1500	3,50/GT + 513,40
1500 < 2500	2,10/GT + 844,62

Tabella equipaggi

Minimo monetario garantito previsto, per ogni singola qualifica, dal C.C.N.L. applicabile ai marittimi imbarcati su navi da pesca oceanica.

2. Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

Trattasi di riduzione delle capacità di pesca, su base volontaria, da effettuarsi tramite operazioni di ritiro definitivo (Reg. CE n. 1198/2006, art. 23) entro il 3 luglio 2012, periodo di durata dell'Accordo di pesca, sino al 60% della capacità attuale della flotta operante nelle acque della Mauritania (espressa in GT), secondo i massimali indicati nel Programma operativo nazionale.

3. Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca

Trattasi di compensazione una tantum a favore dei pescatori che hanno lavorato, per almeno 12 mesi, a bordo di una nave che sia avviata ad arresto definitivo, previa definizione con la competente Amministrazione regionale.

La suddetta compensazione è rimborsata *pro rata temporis* nel caso in cui i pescatori riprendano l'attività di pescatori entro un periodo inferiore ad un anno.

Risorse finanziarie

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente Piano si provvede a carico delle dotazioni finanziarie delle misure dell'Asse 1 - Arresto temporaneo e Arresto definitivo dell'attività di pesca e altre compensazioni, di cui al Regolamento (CE) 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 (FEP).